



COMUNE  
DI  
VIGNATE  
Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

**Comune di Melzo**, (di seguito "Ente" o "Contitolare"), con sede in legale in Melzo (MI), alla P.zza Vittorio Emanuele II, 1, C.F. 00795710151, in persona del legale rappresentante, il sindaco *pro tempore* Antonio Fusè

E

**COMUNE DI VIGNATE**, con sede in legale in Via Roma n. 19 (**MI**), C.F. 83504710159, in persona del legale rappresentante, il sindaco *pro tempore*

Congiuntamente denominati i "Contitolari" o le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- A. L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2000 n. 328 ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di Programma;
- B. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 5 Melzo hanno sottoscritto l'Accordo di Programma delegando il Comune di Melzo quale Ente Capofila;
- C. Il Piano di Zona relativo al triennio 2025-2027 è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 5 con delibera n. 10 del 04/12/2024;
- D. Il Piano di Zona rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- E. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 5 Melzo hanno stipulato una Convenzione (delibera dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito n. 9 del 11/11/2024) per la gestione associata degli interventi e dei servizi alla persona in attuazione del Piano di Zona (di seguito anche "Convenzione");
- F. L'espletamento dell'attività descritte all'interno del Piano di Zona comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);



- G. All'art. 19 della predetta Convenzione è disciplinato che *“Il Comune Capofila e i Comuni dell'Ambito riconoscono reciprocamente che, nelle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente Convenzione le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali degli interessati saranno determinate congiuntamente tra le Parti, agiranno quali Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 679/2016/UE”*;
- H. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- I. Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
- J. I Contitolari devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- K. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- L. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo), le Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- M. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

## 1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al



trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR derivante dall'erogazione dei servizi previsti dal Piano di Zona 2025-2027.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

## **2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO**

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

I trattamenti di dati personali oggetto della Contitolarità sono riportati nell'Allegato 1 e saranno gestiti secondo gli schemi ivi riportati.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal Piano di Conservazione applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

## **3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI**

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona 2025-2027 e dalla Convenzione che ne deriva e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, (Allegato 2) precisa, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione



dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo (Allegato 3).

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### **4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

4.1. Il Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

#### **5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e

le libertà delle persone fisiche, i Contitolari mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;



- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

## **6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC ([comunemelzo@pec.it](mailto:comunemelzo@pec.it), [protocollo@pec.comune.vignate.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it)) all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del

diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la



risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

## **7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC ([comunemelzo@pec.it](mailto:comunemelzo@pec.it), [protocollo@pec.comune.vignate.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it)) qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

## **8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR**

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.



8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto dal Comune di Melzo in qualità di Ente Capofila a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

## 9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

9.1. Gli interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari attraverso la pubblicazione di un Estratto del presente Accordo (All.3) sui rispettivi siti istituzionali, accessibili ai seguenti link <https://www.pianodizonaambito5.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=2&idArea=7&idCat=7&ID=7&TipoElemento=area>, <https://servizi.comune.melzo.mi.it/cmsmelzo/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadocs.aspx?R=1&CP=371>; <https://comune.vignate.mi.it/informativa-privacy/>. La versione integrale dell'Accordo è reperibile presso le Sedi dei Contitolari o agli indirizzi email di seguito indicati: [spaziocitta@comune.melzo.mi.it](mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it) e [protocollo@pec.comune.vignate.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it)

## 10. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

10.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

10.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

10.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali oggetto del presente.

**Allegato 1 – Informazioni sulle attività di trattamento oggetto di Contitolarità**

**Allegato 2- Informativa Privacy Contitolarità – Servizi sociali relativi al Piano di Zona 2025-2027**

**Allegato 3 – Estratto Accordo di Contitolarità**

Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.

Luogo e data

Vignate, data della firma digitale.

Il Contitolare del trattamento

Comune di Melzo

Il Contitolare del trattamento

**COMUNE DI VIGNATE**

Vignate (MI), Via Roma n. 19